

**COMUNE DI CONTA'**  
**Provincia di Trento**

Verbale n. 2 del 09/05/2022

**Parere del revisore sulla proposta di deliberazione della Giunta con oggetto “Art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.”**

Il revisore dei conti, nominato con delibera consiliare n. 32 del 19/11/2019,

- preso atto che con deliberazione n. 10 del 05/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

- visti:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 con cui la Provincia Autonoma di Trento ha recepito le nuove disposizioni in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili” previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, con cui sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;
- l’art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l’art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.lgs. 267/2000 in base al quale, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente locale deve provvedere all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
- l’articolo 3 comma 4, del D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 ai sensi del quale “ *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. .... Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Omississ...;*
- il punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”, il quale prevede che “*In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le*

*amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio...";*
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata, il revisore procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

Considerato che,

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, il Servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i responsabili dei vari servizi comunali, l'analisi dei vari residui attivi e passivi al fine del riaccertamento degli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascuna voce:
  - la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
  - l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Le risultanze di tale verifica sono le seguenti:

Residui attivi:

Maggiori residui attivi: € 64.142,03

Minori residui attivi: € 108.600,21

Residui attivi conservati: € 1.959.353,48

Residui passivi:

Minori residui passivi: € 43.773,65

Residui passivi conservati: € 1.075.116,93

Impegni da reimputare

Impegni da reimputare nel bilancio 2022-2024: € 191.471,21

- si è reso necessario incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell'esercizio 2022, il Fondo Pluriennale Vincolato che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati	27.285,54
Residui attivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati	0,00
<b>Differenza= FPV Entrata 2022</b>	<b>27.285,54</b>
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati	164.185,67
Residui attivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati	0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2022</b>	<b>164.185,67</b>

Dalla verifica effettuata il revisore attesta:

- la corretta reimputazione delle spese;
- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- che sono stati variati gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- che non si è resa necessaria una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
- che si è proceduto alla cancellazione ed alla conseguente re-imputazione di spese impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2021;
- che sono stati cancellati, per economie di spesa, impegni 2020 derivanti da obbligazioni giuridiche 2020 per € 801,58 e 2017 per € 21.230,54;
- che a seguito del riaccertamento viene garantito il rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2022/2024 ed un fondo di cassa finale non negativo;
- che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso

il revisore dei conti

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2021.

Mezzolombardo, 09/05/2022

